

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43);

Vista la legge regionale 23 gennaio 2009, n. 2 (Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43));

Richiamato l'articolo 5, comma 1, lettera b, punto 10.7, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/2003 sancisce che nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 54/1998, riguardante il trasferimento di funzioni ai comuni, le funzioni sono esercitate dalla Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia di assistenza economica;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10/2003 stabilisce che la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione delle provvidenze economiche in questione è dettata dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

Vista l'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 relativo all'assistenza sociale agli stranieri;

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3302 in data 10 novembre 2006, concernente la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione delle provvidenze economiche di cui alla legge regionale 10/2003;

Considerata la necessità di ridefinire il procedimento amministrativo per l'applicazione della legge di cui trattasi, alla luce di quanto emerso dopo le modifiche introdotte dalla legge regionale 2/2009, ridefinendo la disciplina del procedimento amministrativo con particolare attenzione ai termini dello stesso;

Ritenuto pertanto opportuno, secondo quanto proposto dal dirigente del Servizio invalidità civile dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, nell'ottica di una maggiore trasparenza e semplificazione, revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 3302 in data 10 novembre 2006;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

Precisato che il presente provvedimento è da ritenersi correlato all'obiettivo n. 172301 ("1.8.1.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali");

Visto il parere di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente del Servizio invalidità civile dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

Ad unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

- 1) di disciplinare i procedimenti amministrativi per l'applicazione della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 "Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43", e successive modificazioni, sulla base delle modalità di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- 2) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 3302 in data 10 novembre 2006.



## **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

### **Disciplina dei procedimenti amministrativi per l'applicazione della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10, "Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43", come modificata dalla l.r. 23 gennaio 2009, n. 2**

#### **1. Presentazione delle domande**

1. Le domande volte all'erogazione delle provvidenze economiche previste sono presentate, alla struttura regionale competente, su apposito modulo e devono essere corredate dalla documentazione di seguito indicata:

- certificato della struttura sanitaria competente attestante il trattamento dialitico a cui si è sottoposti o la tipologia di trapianto;
- dichiarazione sostitutiva unica degli elementi costituenti l'indicatore della situazione economica (ISE) relativa all'anno precedente la presentazione della domanda.

2. La domanda è irricevibile nel caso in cui non vi sia la firma in calce o non sia accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità o di riconoscimento dell'interessato. L'irricevibilità è comunicata in forma scritta al richiedente con l'indicazione della motivazione.

#### **2. Soggetti beneficiari**

1. Hanno diritto alle provvidenze economiche previste dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 e successive modificazioni:

- a) i soggetti sottoposti a emodialisi ospedaliera o domiciliare e a dialisi peritoneale;
- b) i trapiantati di rene, cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo;
- c) i soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10.

#### **3. Requisiti di carattere generale**

1. L'accesso alle provvidenze economiche di cui trattasi è subordinato al possesso della residenza in un Comune della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. I cittadini extracomunitari devono, inoltre, essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

#### **4. Requisiti di natura economica**

1. Per l'accesso alle provvidenze il richiedente non deve avere un indicatore regionale della situazione economia equivalente (IRSEE) superiore alla soglia di accesso stabilita annualmente dalla Giunta regionale, come previsto dall'art. 4 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 e successive modificazioni.

2. Al fine di verificare il permanere dei requisiti di natura economica, i beneficiari devono presentare annualmente, entro il 31 luglio, l'IRSEE relativo ai redditi percepiti l'anno precedente, pena la sospensione dell'erogazione con decorrenza 1° agosto dell'anno corrente.

3. In ogni caso, la struttura regionale competente ha facoltà di procedere, in ogni tempo, all'accertamento d'ufficio della permanenza dei requisiti prescritti, in capo ai beneficiari.

#### **5. Requisiti di natura sanitari**

1. Il richiedente deve allegare alla domanda idonea certificazione attestante la tipologia di dialisi e la decorrenza del trattamento, redatta del responsabile della struttura di nefrologia e dialisi che ha in cura il soggetto.

2. Il richiedente deve allegare alla domanda idonea certificazione attestante la tipologia e la data dell'avvenuto trapianto, redatta del responsabile della struttura presso la quale è avvenuto il trapianto.

3. I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente, alla struttura competente, ogni variazione dei requisiti, al fine di provvedere alla sospensione o alla rideterminazione delle provvidenze con decorrenza dal mese successivo.

#### **6. Termini del procedimento**

1. Il procedimento deve essere concluso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. Se l'istanza è ricevibile, la struttura competente comunica al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento, l'avvio del procedimento e, in caso di incompletezza della domanda, assegna al richiedente un termine per l'integrazione della documentazione. Il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

#### **7. Decorrenza delle provvidenze economiche**

1. I provvedimenti di concessione delle provvidenze economiche, di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10, hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purchè a tale data i soggetti interessati risultino in possesso di tutti i requisiti previsti.

2. Per i soggetti trapiantati, i provvedimenti di concessione delle provvidenze economiche, di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10, hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al 12° mese dalla data del trapianto.

#### **8. Modalità di pagamento**

1. Il pagamento delle provvidenze economiche, di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10, è effettuato in ratei bimestrali posticipati.

2. Il titolare della provvidenza può delegare alla riscossione altra persona con atto da presentare alla struttura regionale competente.

3. Le provvidenze economiche cessano a decorrere dal mese successivo a quello in cui sia venuto meno il diritto alla provvidenza.

4. Se la comunicazione della perdita del diritto alla provvidenza avviene dopo la liquidazione delle provvidenze, si procede al recupero della somma indebitamente erogata, fatto salvo il mese in cui si è verificata la perdita del requisito.

5. Gli eredi hanno diritto a percepire i ratei maturati fino al mese del decesso del beneficiario.

### **9. Natura delle provvidenze**

1. La misura delle provvidenze economiche e la perequazione automatica delle stesse sono determinate annualmente ai sensi della normativa statale.

2. Le provvidenze di cui trattasi vengono erogate per 12 mensilità, non sono retroattive e non sono reversibili.

3. Qualora un soggetto sottoposto a trapianto sia sottoposto anche a dialisi percepisce entrambe le provvidenze economiche.

### **10. Assegni ad personam**

1. Gli assegni ad personam, di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10, sono erogati nella misura in godimento al momento dell'entrata in vigore della legge e non subiscono variazioni.

2. Gli assegni ad personam di cui sopra vengono erogati per 12 mensilità e non sono reversibili.

### **11. Accertamento della permanenza dei requisiti**

1. I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente, alla struttura regionale competente, ogni variazione dei requisiti di carattere generale e di natura sanitaria, al fine di provvedere alla sospensione o alla rideterminazione delle provvidenze con decorrenza dal mese successivo alla perdita dei requisiti.

2. La struttura regionale competente ha facoltà di procedere, in ogni tempo, all'accertamento d'ufficio della permanenza dei requisiti prescritti in capo ai beneficiari. A tal fine, può anche richiedere all'interessato documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti. In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, la struttura sospende cautelativamente l'erogazione della provvidenza economica, dal mese successivo alla perdita del requisito, in attesa dell'eventuale provvedimento di revoca.